

Società per il Palazzo Ducale di Mantova

PROGETTO PER IL NUOVO STATUTO DELLA NOSTRA SOCIETÀ

La nostra Società ha pensato di aggiornare il proprio statuto. Quello attualmente in vigore era vecchio di tanti anni, pertanto aveva bisogno di essere adattato alle esigenze della nuova società mantovana. Il progetto del nuovo testo viene pertanto riprodotto qui di seguito. I nostri Soci sono pregati di volerlo leggere ed esaminare attentamente. Successivamente la proposta verrà portata nel Consiglio Direttivo della Società e poi - per la definitiva approvazione - all'Assemblea.

COSTITUZIONE

Art. 1
È costituita in Mantova l'associazione di volontariato denominata "Società per il Palazzo Ducale", associazione fondata nel 1902, regolata dal presente Statuto e, in quanto non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

SCOPIE FINALITÀ

Art. 3
Scopi della "Società per il Palazzo Ducale" sono: contribuire alla tutela, alla conservazione, all'accrescimento e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del Palazzo Ducale, nonché di altri beni mantovani; prestare collaborazione agli Enti preposti a tali scopi nel conseguimento dei loro fini; concorrere alla formazione di una elevata coscienza di questi valori specie tra i giovani.

Art. 4
L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, in conformità a quanto detto nell'articolo precedente, potrà interessarsi, oltre che al Palazzo Ducale, anche ad altri monumenti della città e della provincia nonché promuovere e partecipare a quelle attività che contribuiscono a sviluppare, nella cittadinanza, la conoscenza del patrimonio artistico mantovano e ad accrescere la consapevolezza della propria appartenenza al territorio. Quanto previsto nell'oggetto dell'associazione, potrà essere svolto sia in Italia che in altri Stati, ponendo particolare attenzione agli scambi culturali sia all'interno che all'estero.

ADERENTI

Art. 5
I membri dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie:
a) soci ordinari;
b) soci vitalizi;
c) soci onorari.
In ciascuna categoria possono essere ammesse tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche e gli Enti in genere.
L'Assemblea fissa le quote annue dei soci ordinari e benemeriti, nonché le somme dovute a una quota agevolata i soci ordinari studenti.

Art. 6
È costituito, nell'ambito dell'associazione, un "Gruppo Giovani" che

potrà raccogliere i soci di età fino ad anni 30.
Esso sarà retto da due coordinatori scelti dal Consiglio Direttivo e che entreranno a far parte del Consiglio stesso.

Art. 7
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Art. 8
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

Art. 9
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e lo stesso rappresentante non può rappresentare più di due Soci.

Art. 10
Gli aderenti cessano di partecipare all'associazione:
- per dimissione volontaria;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
Con gli scopi non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Art. 11
Le quote valgono per l'anno solare in cui sono versate, o per l'anno solare successivo se il versamento avvenga dopo il 31 ottobre.
Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.
In caso diverso il socio si intende impegnato anche per l'anno successivo.

Art. 12
Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento dei contributi) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 13
Gli aderenti sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 14
Le prestazioni fornite dagli aderenti e in generale da tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite.
Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 15
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) da beni mobili e immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
d) dalle quote dei soci;
e) dalle contribuzioni pubbliche o private;
f) dai proventi di iniziative sociali.

Art. 16
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti per le spese dell'associazione;
b) contributi di privati;
c) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 17
Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 18
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

Art. 19
L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 5) ed è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dagli associati.
Ad essa debbono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, culturale ed artistico dell'associazione;
b) la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente;
c) il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
d) le proposte per le nuove attività;
e) il bilancio preventivo.

All'assemblea competono inoltre:
a) la nomina del Consiglio di Amministrazione
b) la nomina del Collegio dei Revisori;
c) l'esame degli altri argomenti che siano proposti dall'ordine del giorno.

Art. 20
L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci e comunque è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Art. 21
L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega; l'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o per delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno un terzo dei soci.

In seconda convocazione, che può avere luogo lo stesso giorno ad un'ora di distanza dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Ciò fatto salvo per quanto disponga l'Art. 33.

Art. 22
Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante invito spedito ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 23
Ogni socio ha diritto a un voto (se in regola con il pagamento del contributo).
Per le elezioni alle cariche sociali basta la maggioranza relativa.

Art. 24
L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette a un massimo di undici soci nominati dall'Assemblea per il periodo di tre anni.
Al Consiglio spettando indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei soci componenti. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
Venendo a mancare uno o più Consiglieri durante l'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione può sostituirli interinalmente sino alla prossima Assemblea ordinaria.

Art. 25
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente; un Tesoriere, un Segretario e cooptare, per particolari necessità, sino a due soci. L'incarico di Tesoriere e quello di Segretario possono essere ricoperti dallo stesso consigliere.
Spetta al Presidente la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a una qualsiasi terza.
La firma spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 26
Il Consiglio è convocato dal Presi-

dente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito spedito (salvo i casi di urgenza) almeno sette giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri.
Qualora un Consigliere rimanga assente, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute consecutive, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del Consiglio.
Per il caso di decadenza di uno o più consiglieri fra quelli eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria delibera alla sostituzione: in conformità del verbale dell'Assemblea, i nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Art. 27
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in difetto, dal Vice Presidente o, in assenza pure di quest'ultimo, da chi ne sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri.
In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 28
Spetta al Consiglio di decidere insindacabilmente sull'ammissione dei soci, a qualsiasi categoria essi appartengano.

Art. 29
Il Consiglio può redigere un Regolamento dell'associazione.

BILANCIO

Art. 30
L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.
Il bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori, composto da tre soci che ne riferiranno all'Assemblea.

Art. 31
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 33
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.